

## **Indicazioni ai Comuni per l'istruttoria del contributo di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari (ordinanza n. 107/2023).**

### **1. Ambito di applicazione**

Le disposizioni si applicano alla procedura attivata dal Commissario delegato OCDPC n. 1037/2023, per la ricognizione dei danni e la presentazione della domanda di contributo per l'immediato sostegno di cui all'art. 25, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 1/2018, con ordinanze commissariali n. 107/2023, 129/2023, 4/2024 e con la presente ordinanza. Alla procedura in oggetto non si applica la procedura di cui all'allegato 3 approvato con D.G.R. n. 247 del 13.03.2023.

Il soggetto competente per la procedura in oggetto è il Comune ove ha la residenza il nucleo familiare che ha presentato la domanda, in quanto individuato quale soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1 comma 2 OCDPC n. 1037/2023 con ordinanza 101/2023, 128/2023 e 129/2023.

### **2. Massimale**

Come previsto dalla OCDPC n. 1037/2023 il limite massimo del contributo concedibile è pari a euro 5.000,00 per ogni nucleo familiare.

Tale contributo costituisce anticipazione sulle misure di cui all'articolo 25 comma 2 lettera e) D.lgs. 1/2018, e su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

In base a quanto previsto dalla delibera Giunta regionale n. 81 del 31/01/2024 in attuazione della legge regionale n. 51/2024 come modificata dalla n. 6/2024, il contributo di immediato sostegno può essere cumulato con quello assegnato secondo i citati atti regionali, per i beni mobili e per i beni immobili.

Ove il bene danneggiato abbia una copertura assicurativa per danni, il contributo viene calcolato facendo riferimento all'importo che risulta dalla differenza tra il danno o le spese per il ripristino/riacquisto, e l'indennizzo riconosciuto dall'assicurazione, come previsto dall'articolo 4 comma 5 OCDPC n. 1037/2023.

### **3. Attività del Commissario delegato**

Il Commissario delegato, tramite l'ufficio regionale competente, comunica ad ogni Comune l'elenco dei nuclei familiari che hanno presentato la domanda per il contributo di immediato sostegno, entro 15 giorni dalla approvazione dell'ordinanza con cui si approvano le disposizioni in oggetto.

La comunicazione dei dati personali viene fatta nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali previste dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare dell'articolo 2 ter.

### **4. Ammissibilità delle domande**

La domanda per essere ammissibile a contributo, deve:

- essere presentata con le modalità stabilite dall'ordinanza commissariale n. 107/2023;
- rispettare i termini fissati per la presentazione (e cioè essere stata presentata entro il 09/02/2024)
- essere completa in tutti gli elementi necessari per identificare il beneficiario e la sua natura, il bene danneggiato tramite le indicazioni catastali, la spesa necessaria per il ripristino/riacquisto;
- contenere l'esplicita dichiarazione di richiesta del contributo di immediato sostegno;
- essere corredata degli allegati indicati come obbligatori (fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità), ma non anche quelli indicati da allegare se disponibili;
- essere firmata da chi la presenta.

## **5. Procedura per la valutazione di ammissibilità**

### **5.1 Termine**

I Comuni, sia con meno che con più di 50 domande, terminano la fase istruttoria sia di I che di II livello entro il **28/02/2025**, termine comprensivo anche dell'esame delle eventuali integrazioni richieste e al netto della sola procedura ex art. 10 bis L. 241/1990 e ss.mm.ii, di cui al successivo paragrafo 5.5.

### **5.2 Ente che svolge l'istruttoria di I livello**

Le domande vengono tutte processate con una istruttoria "di I livello", consistente nel controllo puntuale dei contenuti del modello B1.

Per i Comuni dove vi sono state più di 50 domande, l'istruttoria di I livello viene svolta dal Settore Protezione civile regionale.

Per i Comuni dove vi sono state meno di 50 domande, è il Comune medesimo che procede all'istruttoria. Al termine dell'istruttoria, il Comune trasmette al Settore Protezione civile regionale le risultanze della propria attività tramite il portale Fenix-RT, ponendo lo stato istruttoria come "concluso".

### **5.3 Validazione degli esiti istruttori**

I Comuni per i quali, in presenza di più di 50 domande, l'istruttoria di I livello è stata svolta dal Settore Protezione civile regionale, procedono a rendere ammissibili le domande istruite positivamente dal Settore Protezione Civile, prendendo visione degli elenchi tramite la piattaforma FenixRT, verificandone la consistenza tramite confronto con le informazioni a propria disposizione in merito alla popolazione colpita dall'emergenza del novembre 2023, effettuando ogni altro tipo di verifica che ritenuta opportuna per la valutazione di singoli casi, e spuntando, in modo massivo o puntuale, un apposito campo sulla piattaforma messa a disposizione dalla Regione.

### **5.4 Approvazione esiti istruttori**

A seguito di esito istruttorio positivo e, in caso di istruttoria di I livello svolta dal Settore Protezione civile regionale, della validazione da parte del Comune, il Commissario delegato nei procede con propria ordinanza ad approvare l'elenco delle domande di immediato sostegno ammissibili a contributo e a darne comunicazione al Dipartimento di protezione civile e ai Comuni interessati.

A seguito della suddetta ordinanza gli esiti dell'istruttoria vengono inseriti dal Settore Protezione Civile regionale sul portale utilizzato per la rendicontazione.

Spetta ai Comuni informare i beneficiari che hanno la residenza nel suo territorio della relativa ammissibilità al contributo e gli adempimenti successivi per poter arrivare alla liquidazione del contributo.

### **5.5 Domande potenzialmente non ammissibili**

Ove la domanda, a seguito dell'istruttoria di I livello, fosse carente di uno o più elementi determinanti ai fini del buon esito dell'istruttoria, il comune la sospende e procede con una istruttoria di II livello chiedendone l'integrazione, con richiesta fatta all'indirizzo email/pec indicato nella domanda, assegnando un congruo termine, di norma non inferiore a 15 giorni, per la relativa integrazione.

La richiesta viene fatta all'indirizzo email o PEC indicato nella domanda.

L'integrazione deve essere inviata dal privato interessato mediante email o PEC al Comune.

In tale fase il Comune può altresì dare atto di alcuni elementi presenti nel modello B1 che devono essere rettificati/integrati. A tal fine il Comune, sulla base delle informazioni a propria disposizione o acquisite allo scopo dal beneficiario, nonché sulla base di ogni altro tipo di verifica ritenuta opportuna, compresi sopralluoghi, carica sul portale Fenix-RT una propria attestazione firmata digitalmente in cui dà conto delle suddette rettifiche/integrazioni.

Il Comune provvede a caricare la documentazione integrativa acquisita autonomamente sulla piattaforma Fenix-RT in corrispondenza del relativo intervento (stesso numero di istanza) e, in caso di esito positivo dell'istruttoria, la pone in stato di "Istruttoria positiva"; nel caso in cui l'istruttoria di I

livello fosse stata svolta dal Settore protezione civile regionale, ne dà comunicazione al medesimo Settore.

In mancanza di integrazione, o comunque se la domanda non presenta i requisiti minimi per un esito positivo dell'istruttoria, la domanda è valutata non ammissibile.

Per le domande che risulteranno valutate non ammissibili:

- i Comuni con più di 50 domande, in vigenza del regime derogatorio di cui all'OCDPC 1037/2023, possono, dandone comunicazione ai Settori regionali di riferimento, derogare all'applicazione dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. prevedendo, in sostituzione delle comunicazioni personali, la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali, degli elenchi delle domande per i quali l'istruttoria è risultata negativa. Il cittadino, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della suddetta pubblicazione, può chiedere informazioni al Comune e presentare le proprie osservazioni. Nei successivi 20 giorni i Comuni decidono in merito, controdeducendo alle osservazioni.
- i Comuni con meno di 50 domande effettuano le comunicazioni personali ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990.

### **5.6 Domande non ammissibili**

Tutti i Comuni, relativamente alle domande che, a conclusione della procedura ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., risultano non ammissibili, trasmettono all'ufficio regionale competente, entro il **30.04.2025**, l'elenco delle stesse corredato dalle osservazioni dei privati e delle controdeduzioni del Comune

Con ordinanze del Commissario si provvederà ad approvare gli elenchi delle domande non ammissibili.

## **6. Ufficio regionale competente**

Il Commissario delegato svolge gli adempimenti connessi alla procedura sopra descritta mediante il Settore Protezione civile regionale e il Settore Attività trasversali e strategiche per la difesa del suolo e la protezione civile .

I riferimenti unici sono l'indirizzo email: [emergenzatoscana2023@regione.toscana.it](mailto:emergenzatoscana2023@regione.toscana.it)

e la PEC: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it) (solo da caselle PEC)

Per ogni informazione inerente i contenuti del finanziamento è possibile inviare una email all'indirizzo sopraindicato.

## **7. Trattamento dati personali**

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 il trattamento dei dati personali raccolti per via telematica avviene esclusivamente per finalità attinenti la presente procedura, attivata dal Commissario delegato OCDPC n. 1037/2023, per la ricognizione dei danni e la presentazione della domanda di contributo per l'immediato sostegno di cui all'art. 25, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 1/2018, con ordinanza commissariale n. 107/2023.

I dati raccolti sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

Il Commissario delegato è il titolare del trattamento dati (P.zza Duomo 10 – 50122 Firenze; PEC: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)) e tratta i suoi dati personali ai sensi dell'art. 6 del GDPR 2016/679, in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.

Il Responsabile del trattamento è Regione Toscana- Giunta regionale.

Il trattamento, posto in essere esclusivamente dal personale autorizzato del Titolare o del Responsabile del trattamento, sarà effettuato con strumenti informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la prosecuzione del presente procedimento.

I dati dei soggetti richiedenti raccolti sono comunicati ai Comuni di residenza, in quanto soggetti attuatori competenti allo svolgimento delle istruttorie di validazione delle domande ai sensi di quanto specificato nell'art. 5, tramite la piattaforma informatica di rendicontazione, il cui accesso è regolamentato da criteri di profilazione e tracciamento degli utenti conforme alle disposizioni di legge nonché al Dipartimento di Protezione Civile o a Soggetti terzi che potranno essere incaricati dal Commissario e/o da Regione Toscana dell'effettuazione del pagamento . I dati non saranno oggetto di comunicazione ad altri soggetti terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione.

I dati sono conservati presso gli uffici del Settore Protezione civile regionale (Piazza Unità n. 1 e Via Val di Pesa 3, Firenze) per un arco di tempo non superiore alla conclusione del procedimento, salvo diversi obblighi di legge.

L'interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati ([urp\\_dpo@regione.toscana.it](mailto:urp_dpo@regione.toscana.it)). Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento.